

BREVE RIASSUNTO DELLA TESI

La connessione è disciplinata espressamente da norme che la inquadrano nella parte generale del codice di procedura civile nell'ambito delle ipotesi che modificano la competenza. Partendo da questo dato oggettivo e certo si è analizzato l'argomento con stretta adesione al testo normativo.

Il primo risultato che si è raggiunto nello studio è stato quello di enucleare le ipotesi principali di connessione tra domande tra cui le cause accessorie, gli accertamenti incidentali, le cause riconvenzionali. L'analisi è stata limitata alle ipotesi del processo ordinario di cognizione e su questa linea si è estesa all'esame del fenomeno del litisconsorzio facoltativo successivo, con un brevissimo cenno alle ipotesi in cui si concretizza, prime tra tutte quelle degli interventi, solo richiamati. In seguito il focus si è spostato sul fenomeno del litisconsorzio facoltativo in arbitrato. Dunque la connessione è stata inquadrata come una delle possibili fattispecie che danno luogo a litisconsorzio e si è poi verificato se questa fattispecie è regolata nello stesso modo del processo ordinario, anche nel "processo" arbitrale. Il primo riscontro è stato che le varie ipotesi di connessione che danno luogo a litisconsorzio facoltativo non sono tutte espressamente disciplinate nella parte del codice di procedura che disciplina l'arbitrato: le possibilità allora sono due o si ammette che tutte le altre forme sono escluse in arbitrato (ad esempio si esclude un legame tra cause accessorie) oppure si ammette che queste ipotesi ricorrono anche in arbitrato. Ma questo problema in realtà si pone a monte della procedura di arbitrato, perché tutto dipende dai poteri che sono attribuiti agli arbitri con il loro atto di nomina e ancor prima dal patto compromissorio che individua su quale o quali controversie il collegio o il singolo arbitro possano decidere. Le uniche ipotesi espressamente disciplinate dal codice di procedura è quella di cui all'art. 819 cpc afferente gli

accertamenti incidentali per questioni pregiudiziali di merito e quella di cui all'art. 817 cpc sull'eccezione di compensazione. Per tutte le altre ipotesi il legame dei diritti e delle cause può rilevare in arbitrato grazie all'istituto dell'intervento, ora disciplinato dall'art. 816 quinquies. La novità di prevedere espressamente l'intervento in arbitrato è ancor più rilevante perché la disposizione non distingue tra chi comunque era già parte del patto e chi è terzo a tutti gli effetti. Si è però visto che essenzialmente la norma si riferisce al terzo assolutamente estraneo al patto, solo in quest'ottica si è spiegato il necessario accordo tra le parti e con gli arbitri per ammettere l'ingresso del terzo. A quel punto si è verificato quali interventi siano ammissibili. Tra questi si è indicato l'intervento adesivo dipendente, e l'intervento del litisconsorte pretermesso. È rimasto escluso quello l'intervento principale e dubbi restano sull'intervento adesivo autonomo. Successivamente si riconosce l'ammissibilità della chiamata in causa e si è analizzato l'intervento in caso di impugnazione di nullità, per finire con l'estrema difesa del terzo tramite opposizione al lodo, ai sensi dell'art. 831 cpc.

Il fenomeno della connessione in arbitrato tuttavia è stato studiato anche considerando come operano istituti funzionali all'armonia dei giudicati, tra cui l'accertamento incidentale, la sospensione dei procedimenti in caso di legame di pregiudizialità dipendenza, sia come sospensione obbligatoria che facoltativa. Questi istituti tuttavia sono stati considerati non solo nella relazione tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, ma anche nella relazione tra più arbitrati, in caso di rapporti connessi. Ciò che sicuramente è stato escluso è la *vis attractiva* del giudizio ordinario rispetto al giudizio arbitrale, ma anche un potere di riunione dell'arbitro tra più arbitrati. Su questo punto però si è ammesso che in alcuni casi questa riunione si può realizzare, se si hanno controversie davanti allo stesso collegio e tra le stesse parti, oppure tra parti diverse, ma che si accordino. Alla base di questo tipo di potere di riunione però si pone un allargamento della clausola compromissoria e l'attribuzione di un potere *ad hoc* agli arbitri, che non è affatto incompatibile con l'art. 816 bis cpc, secondo cui "le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto

separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento”.

A conclusione dello studio l'attenzione si è spostata sul patto compromissorio, giacchè si è constatato che, nel caso in cui la connessione tra cause sia conseguente alla connessione (*rectius* collegamento tra contratti, oppure vera e propria connessione o derivazione nell'ambito della teoria generale del contratto) tra contratti, l'unico sistema per prevenire le difficoltà di realizzare un processo cumulato e garantire contemporaneamente armonia tra decisioni, è quello di redigere una clausola compromissoria adeguata alla pluralità di parti e separata dai contratti cui si riferisce e che si riferiscono ad essa.

È evidente che questa soluzione non risolve tutti i casi di rapporti connessi all'arbitrato, ma riguarda solo quelli in cui si ha un rapporto di pregiudizialità dipendenza, dunque una connessione forte tra diritti. Negli altri casi di connessione debole una soluzione alla radice, quindi una prevenzione delle difficoltà proprie del processo litisconsortile, tramite redazione di una clausola compromissoria adeguata, non è una via perseguibile, perché la scelta del cumulo processuale ha la sua fonte in una valutazione di opportunità e di economicità e non è in qualche modo imposta dalla struttura dei rapporti e dall'intento di evitare decisioni disarmoniche.

La soluzione che si è trovata al problema conoscitivo sotteso a questo studio è allora una soluzione solo parziale, valida pertanto solo per i casi di pregiudizialità dipendenza.